COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA SINDACALE

Atto n. **8** del **06/11/2026**

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE DI ALLUMINIO E DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN DETERMINATE FASCE ORARIE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO IN BARBAGIA"

IL SINDACO

PREMESSO

- che nei giorni 14 e 15 novembre 2026 si svolgerà nel Comune di Tiana la manifestazione "Autunno in Barbagia",finalizzata alla promozione del territorio, delle tradizioni e dei prodotti locali, con un rilevante afflusso di visitatori;
- che gli eventi programmati dall'Amministrazione comunale si terranno principalmente nel centro storico e nelle aree limitrofe, con prevedibile concentrazione di personee traffico pedonale e veicolare;
- che, in tali contesti, si rende necessario prevenire episodi di vandalismo e comportamenti potenzialmente pericolosi, quali l'abbandono o il lancio di bottiglie di vetro e lattine, che possono arrecare danno al decoro urbano, costituire pericolo per i passanti e ostacolare eventuali operazioni di sgombero d'urgenza;

RILEVATA

la necessità di adottare misure idonee a garantire adeguati livelli di sicurezza pubblica durante la manifestazione, anche in conformità ai modelli organizzativi e procedurali indicati dal Ministero dell'Interno;

RICHIAMATA

- la nota del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 avente ad oggetto *"Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"*;

VISTI

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 8 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23 maggio 2017;
- l'art. 650 del Codice penale;

RITENUTO

di dover adottare misure temporanee di limitazione della somministrazione e vendita di bevande in contenitori potenzialmente pericolosi, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica;

ORDINA

agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività commerciali in sede fissa e agli operatori ambulanti presenti nell'area interessata dalla manifestazione:

1. Divieto di utilizzo, somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine di alluminio
Per tutto il periodo della manifestazione, dalle ore 9:00 alle ore 24:00 dei giorni 14 e 15 novembre 2026, è fatto divieto:

- all'esterno dei locali, negli spazi pubblici autorizzati, di utilizzare, somministrare o vendere bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine di alluminio;
- in sostituzione, è consentita esclusivamente la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica;
- è fatta salva la somministrazione ai clienti seduti ai tavoli dei pubblici esercizi, anche se ubicati in spazi esterni regolarmente autorizzati.

2. Obbligo di apertura preventiva dei tappi
Gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica devono procedere alla preventiva apertura dei tappi prima della consegna al cliente.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; la misura ridotta è pari a € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza è demandata alle Forze di Polizia.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Tiana;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco
f.to Melissa Vacca